

IMPRESA

Illeciti penali puniti a 360°

Le incertezze non aleggiano nell'ambito della responsabilità penale dell'amministratore di fatto. Nel caso in cui si voglia affrontare la disamina della responsabilità penale in capo all'amministratore che si muove nell'ombra, occorre precisare come questa lo sanzioni a 360 gradi, sia in ambito tributario, che societario, che fallimentare. Addirittura, la società verrebbe punita ai sensi del dlgs 231/2001 per i reati posti in essere dall'amministratore di fatto. La Suprema Corte è unanime nell'affermare come i destinatari delle norme di cui al dlgs 74/2000 vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. E detto esame deve essere effettuato individuando appositi indici sintomatici di continuità e significatività degli atti gestionali posti in essere. Quanto al primo requisito, la continuità deve essere individuata in relazione alla ripetitività e alla sistematicità, nel senso che gli atti devono protrarsi nel tempo in modo tale che l'impresa risulti effettivamente gestita

Responsabilità penale

Una volta individuati i criteri di cui all'art. 2639, c.c., l'amministratore di fatto è punito in ambito societario, tributario e fallimentare

L'amministratore di fatto risponde anche in caso il reato sia commesso dagli amministratori di diritto, ai sensi del co. 2, art. 40, c.p.

da tale soggetto. Quanto alla significatività, invece, occorre verificare che gli atti ripetuti nel tempo abbiano come fine quello del compimento dell'oggetto sociale; cioè a dire che le mansioni svolte non siano meramente esecutive e di scarso rilievo. Dacché, come statuito dalla sentenza n. 38730/2015 della Cassazione, «del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o Iva, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta». E quanto sopra, ossia l'esame dell'esecuzione continuativa e significativa di atti gestionali riverbera i suoi effetti anche in ambito penal-societario, in virtù di quanto disposto dall'art. 2639, c.c. Anzi, occorre affermare come sia la norma civilistica

a fungere da principio generale applicabile anche al campo tributario e fallimentare. Il principio espresso in ambito societario dall'art. 2639 c.c. «è stata ritenuta la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell'ordinamento, così come in campo civile e tributario, la quale viene in tal modo a incidere non solo sulla configurabilità del concorso dell'amministratore di fatto nei reati commissivi, ma anche in quelli omissivi propri, nel senso che autore principale del reato è proprio l'amministratore di fatto» (Cass. sent. n. 18924/2017). Pertanto, quest'ultimo risponderà per i reati tributari di cui al dlgs 74/2000 o quale autore principale, stante la titolarità effettiva della gestione societaria, o comunque perché equiparato a quello di diritto (Cass. sent. n. 38780/2015, 24650/2015,

33385/2012). Se ne deduce, quindi, che la responsabilità penale del soggetto a quo si configuri in ambito societario, tributario e financo a quello fallimentare, in seno alle contestazioni di bancarotta, nelle sue più varie sfaccettature. A ciò s'aggiunga che anche la testa di legno (amministratore di diritto/prestanome) verrebbe travolta, in quanto risponderebbe a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (secondo comma, art. 40, c.p.). Per quanto tutto sopra detto, forse anche un intervento normativo potrebbe non tornare utile: basterebbe il buon senso e la applicazione dei principi cardine previsti in materia di sanzioni; siano esse amministrative che penali tributarie. La filosofia che viene posta alla base di esse, infatti, poggia su due pilastri: sono afflittive e dovrebbero essere (ri)

educative al fine di (ri)portare il contribuente, distaccatosi dolosamente o colposamente, dalla retta via sui corretti binari della legalità. Nel momento in cui un soggetto (scaltro) dovesse accingersi a creare una entità dotata per l'appunto di personalità giuridica e questa è mero strumento degli illeciti del suo dominus, non vi è dubbio come tale sfacciata interposizione non possa che essere superata. Si deve, dunque, arrivare a inficiare l'assunzione di quella «personalità» che invece fittiziamente si è voluto introdurre. Aderendo invece alla tesi più formale, risalente all'avverbio usato nella deroga sanzionatoria (esclusivamente), si svilirebbe il contesto sostanziale. Cioè a dire quella persona giuridica, seppur sia giuridicamente nata per volontà dei costituenti, ma venga poi amministrata in modo fiscalmente illecito, non avrebbe dovuto vedere mai la luce del sole ovvero laddove fatta nascere con intenti puri, ma poi tracimanti in impuri, dovrebbe essere abortita. Opinare diversamente, laddove in ogni caso fosse la società a dover essere incisa dalle sanzioni amministrative, si istigherebbe, inconsapevolmente, il soggetto alla commissione di illeciti.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

